

COMUNICATO STAMPA

**Dichiarazione precompilata 2017**

**C'è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio  
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell'Agenzia delle Entrate**

Gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.

La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

**La nuova tempistica per l'invio dei dati** - A partire da quest'anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).

Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest'anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

**Le Faq online con tutte le informazioni** - L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate.

Tra le Faq pubblicate, in merito all'indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l'Agenzia chiarisce che l'amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l'usufruttuario), salvo che quest'ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L'amministratore, quindi, non deve tener conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

**Roma, 21 febbraio 2017**